



## Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 19-12-2018.

Copia

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2017 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE**

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO		P
2	DECCA PAOLO		P
3	GUARNERI CLAUDIA		P
4	PLODARI ANGELO		P
5	BROCCHETTI ALESSANDRO		P
6	GATTI SONIA		P
7	TRINCA JURI		P
8	MILANESI CLAUDIO		A
9	VENTURA WALTER		A
10	PEGOIANI CRISTIAN		P
11	GUINDANI ANGELO		P
Presenti 9		Assenti 2	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PETRINA Dott. ANTONIO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamati:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28.4.2015., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

- i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014 di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 15 del 28.4.2016;

- la delibera consiliare n. 16 del 28.4.2016 avente ad oggetto "Dismissione partecipazione societaria Coges spa ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 244/2007;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.9.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016";

**Tenuto conto** che il suddetto piano di alienazione delle azioni possedute dal Comune, con il conseguente recesso dalla società COGES SPA, non si è concluso positivamente, in quanto, pur avendo messo in atto tutte le possibili soluzioni, né Coges spa né altra società si è dimostrata interessata all'acquisto delle quote;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario proseguire nella volontà di alienare le quote societarie e di recedere dalla società Coges spa, anche in relazione al nuovo riassetto societario futuro di Coges Spa;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto

secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

**Dato atto** che l’approvazione del presente atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall’alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con il subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio .ing, Brocchetti Alessandro in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi

#### **DELIBERA**

- Di approvare l’allegato A alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

**Dando al contempo atto che** l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di

quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO**

**2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2017**

**INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE**

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica  
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

---

☐ VISTO si esprime parere Favorevole  
motivazioni allegate

Pralboino, 14-12-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. ALESSANDRO BROCCHETTI

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile  
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

---

☐ VISTO si esprime parere Favorevole  
motivazioni allegate

Pralboino, 14-12-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Rag. Domenica Aimò

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
F.to DOTT. FRANCO SPOTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 08-01-2019 al 23-01-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-02-2019, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino  
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PETRINA Dott. ANTONIO

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI PRALBOINO**

Partecipazioni societarie

1) Società Coges spa codice fiscale 02987620172

Sede Bassano Bresciano

Forma giuridica Società per Azioni a capitale interamente pubblico

Oggetto sociale: gestione servizio rifiuti

Partecipazione azionaria: 0,17%

Valore nominale € 1.912,00 pari a n. 1912 azioni

Si conferma la volontà di cedere interamente le quote e di recedere dalla società Coges spa in quanto dal 2012 non svolge più attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità del Comune di Pralboino, come già deliberato con atto consiliare n. 3 del 28.4.2015 (comunicazione alla ditta Coges con lettera agli atti prot. n. 353/356 del 21.1.2016) e successivi n. 16 del 28.4.2016 e n. 27 del 28.9.2017.

Indiretta: Ecofert srl in liquidazione 01772280986

Quote in altri enti

1) Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

Sede: Comune di Ghedi

Forma giuridica: Azienda speciale consortile ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del Decreto legislativo 267/2000;

Oggetto sociale: Servizi socio assistenziali – tramite l'azienda viene attuato il Piano di Zona per i servizi sociali dei Comuni dell'ambito 9;

quota posseduta: 2,52%;

Delibere affidamento Consiglio comunale con atto n. 4 del 28.4.2015 per il periodo 2015/2017- n. 10 del 15.3.2018 per esercizio 2018.

2) Consorzio Intercomunale Bresciano

Consorzio in liquidazione. Il Comune non sostiene alcuna spesa per tale ente.

Il liquidatore dott. Cavallari Claudio dichiara che il Consorzio non deve essere censito nella ricognizione delle società in quanto non costituito in forma societaria come indicato anche dall'art. 1, comma 612, della legge 690/2014.

3) CEV Consorzio Energia Veneto

Sede legale: Verona Via Antonio Pacinotti 4/B

Consorzio con attività esterna ex art. 2602 e ss. del Codice Civile

Oggetto sociale: il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.

Quota posseduta: 0,08% .